

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
ASSISTENZA SCOLASTICA**

**ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto servizi sociali alla persona, anche integrati, svolti da personale in possesso dei requisiti professionali adeguati all'espletamento delle attività, e precisamente: **assistenza scolastica** per alunni diversamente abili inseriti nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Viterbo e frazioni. Importo presunto: € 177,143,00 annui oltre IVA.

L'affidamento dei servizi avrà la durata di anni due a partire dalla data di consegna; l'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della procedura di cui al comma 5 dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 per ulteriori dodici mesi di servizio.

Il monte-ore sarà determinato sulla base dell'importo orario offerto.

Il prezzo a base d'asta è fissato in € 19,00 orari, oltre IVA se ed in quanto applicata.

I servizi dovranno fare riferimento alle finalità ed obiettivi di cui ai successivi artt. 2-3-4 e agli interventi definiti dai Servizi Sociali comunali.

E' prevista per il Comune di Viterbo la possibilità di esercitare l'opzione di proroga di cui all'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

**ART. 2 - CARATTERISTICHE E FINALITA' DEI SERVIZI**

Gli interventi sono finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo di sostenere la permanenza della persona nel proprio ambiente scolastico.

Il servizio di **ASSISTENZA SCOLASTICA** dovrà essere reso per la durata dell'anno scolastico ed è finalizzato a rendere più efficaci e produttivi l'inserimento e l'integrazione scolastica, fornire l'assistenza tesa a facilitare e stimolare l'autonomia, la comunicazione e la relazione dell'alunno diversamente abile.

Il servizio dovrà garantire la presenza dell'operatore, in possesso della qualifica di OSS o ADEST o OSA o OTA, nell'arco dell'orario scolastico in collaborazione con il personale ATA, l'insegnante curricolare, l'insegnante di sostegno e operatori ASL anche per l'espletamento della assistenza di base in collaborazione con le apposite équipe di lavoro per la realizzazione degli obiettivi previsti nei piani educativi individualizzati degli alunni.

**ART. 3 - FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO**

L'appaltatore assume l'impegno di eseguire le prestazioni a favore dei soggetti segnalati dai tecnici del Settore Servizi Sociali del Comune di Viterbo in conformità ai piani di intervento individuali elaborati nel rispetto delle effettive esigenze dell'utente.

L'appaltatore si impegna inoltre a fornire ed attuare quanto dichiarato nell' "Offerta tecnica" valutata dalla Commissione in sede di gara.

*Il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria*

Il servizio, nell'ambito dei progetti individuali predisposti dal Comune di Viterbo, sarà reso in piena autonomia professionale, restando nella responsabilità dell'appaltatore l'organizzazione complessiva del servizio, la progettualità gestionale, il coordinamento operativo, la professionalità dell'opera prestata.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, il monte orario dei servizi potrà essere aumentato o diminuito in relazione alle effettive esigenze degli stessi nel limite massimo di un quinto a richiesta del committente, ferme restando le altre condizioni di aggiudicazione, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità aggiuntive o risarcimenti.

Entro i limiti di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà di affidare l'effettuazione di ulteriori prestazioni sempre comunque riconducibili all'ambito dei servizi alla persona, in presenza di progetti specifici ulteriormente finanziati dalla Regione Lazio, da risorse a destinazione vincolata o da bilancio comunale.

Per lo svolgimento del servizio l'appaltatore si avvarrà di operatori in misura tale da garantire il corretto svolgimento del servizio secondo quanto verrà disposto dal Comune.

E' a carico dell'appaltatore la fornitura dei materiali utilizzati per l'esecuzione del servizio (guanti monouso, eventuali divise e\o camici).

La ditta aggiudicataria, se operante al di fuori del territorio comunale, dovrà costituire nel territorio del Comune di Viterbo una sede amministrativa munita di telefono e di un responsabile-coordinatore al quale il servizio dovrà fare capo.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione di servizi previsti dal presente capitolato.

#### **ART. 4 - FINALITA' ED OBIETTIVI**

L'appaltatore dovrà svolgere funzioni e compiti secondo le modalità e i programmi di funzionamento definiti dai servizi. Le suddette prestazioni devono essere rese in stretta integrazione con il servizio sociale professionale comunale e con le figure preposte dell'istituzione scolastica ed in rapporto alla più complessiva organizzazione delle prestazioni erogate, al fine di garantire una elevata qualità assistenziale ed un elevato grado di efficienza ed economicità.

In particolare la gestione dei servizi deve garantire:

- A) la presenza di operatori in possesso della qualifica di OSS o ADEST o OSA o OTA;
- B) una continuità assistenziale determinata da una presenza costante degli operatori. Ai fini della continuità assistenziale le sostituzioni del personale assente devono essere garantite dall'appaltatore con tempi immediati e con personale in possesso dei requisiti richiesti al personale titolare;
- C) un costante rapporto con i tecnici del Settore Servizi Sociali del Comune di Viterbo e l'integrazione con i restanti servizi territoriali. A tal fine gli operatori dell'appaltatore all'occorrenza partecipano in orario di lavoro, ad incontri fissati dai servizi sociali comunali, finalizzati alle verifiche dei programmi di lavoro;
- D) una flessibilità d'intervento. A tal fine l'appaltatore dovrà rispettare moduli organizzativi predisposti dai tecnici dei Servizi Sociali che potranno variare al mutare delle condizioni degli utenti per adeguare conseguentemente i piani di lavoro.

#### **ART. 5- REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50\2016, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

#### REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50\2016 e delle ulteriori cause di esclusione previste dalle altre disposizioni vigenti in materia.

#### REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

2) Iscrizione alla C.C.I.A.A.

3) Per le Cooperative Sociali e loro Consorzi: iscrizione ai rispettivi Albi Regionali per attività attinenti all'oggetto della gara.

#### CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

4) Almeno una referenza rilasciata da un istituto bancario o intermediario autorizzato con cui l'operatore intrattiene rapporti, attestante che lo stesso fa fronte ai propri impegni nei confronti dell'istituto con regolarità e puntualità.

5) Fatturato minimo annuo di € 177.143,00 per ciascuno degli ultimi tre anni (2015-2017), di cui almeno la metà nel settore dell'assistenza scolastica (il requisito di cui al presente punto viene richiesto poiché l'oggetto della gara verte nel campo dei servizi alla persona, ed in particolare alla fascia dei minori con difficoltà, servizi che non possono tollerare malfunzionamenti o sospensioni eventualmente dovuti a difficoltà derivanti da scarsa solidità economica e finanziaria dell'affidatario).

#### CAPACITA' TECNICA

6) Esperienza di almeno tre anni in servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura (assistenza scolastica/assistenza a minori in condizioni di disabilità).

7) Certificazione del sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa europea.

E' ammesso l'istituto dell'avvalimento come disciplinato dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50\2016.

#### ART. 6 – PROCEDURE DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara si svolgerà mediante procedura aperta e sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3 del del D. Lgs. n. 50\2016, avendo tale offerta ottenuto il punteggio più elevato calcolato sulla base degli elementi e criteri di seguito riportati:

<b>1</b>	<b>Qualità del servizio</b>	<b>Max punti</b>	<b>70</b>
<b>2</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Max punti</b>	<b>30</b>
		<b>Tot.</b>	<b>100</b>

In particolare, il punteggio sarà attribuito dalla Commissione come segue:

## **1) QUALITA' DEL SERVIZIO**

Dovrà essere presentata dal concorrente una relazione tecnica sulla organizzazione e sul progetto di gestione del servizio, che evidenzi anche la qualità del servizio stesso.

Tale relazione dovrà esplicitarsi in singoli paragrafi coincidenti con i titoli dei criteri utilizzati per definire le modalità di assegnazione dei punteggi per la qualità di seguito riportati. **La relazione dovrà avere la consistenza massima complessiva di 20 facciate formato A4, carattere Arial dimensione 11, interlinea 1; ulteriori pagine non saranno prese in considerazione.**

**Massimo punti 70, così distribuiti:**

Presentazione dell'organizzazione complessiva del servizio, che evidenzi le potenzialità del concorrente	Massimo punti 10
Conoscenza delle realtà scolastiche del territorio e delle problematiche a cui occorre dare risposta con il servizio. Modalità di raccordo con i servizi sociali comunali. Modalità di interazione con le altre figure partecipanti alla realizzazione di un intervento di assistenza globale agli utenti.	Massimo punti 15
Modalità di coordinamento operativo del servizio. Organizzazione e gestione del personale per lo svolgimento del servizio	Massimo punti 10
Strumenti e metodologie per il monitoraggio del servizio e per la misurazione della soddisfazione degli utenti	Massimo punti 5
Piano di aggiornamento del personale nel periodo di affidamento. Qualità dell'aggiornamento previsto come obbligatorio dall'art. 7 del Capitolato	Massimo punti 10
Modalità e tempi di sostituzione del personale assente; gestione delle emergenze. Misure volte al contenimento del turn-over degli operatori	Massimo punti 6
Servizi ad integrazione delle prestazioni a base d'appalto che apportano innovazione e/o incremento e miglioramento della qualità e dell'efficacia, offerti senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione appaltante (massimo punti 3 per ogni servizio aggiuntivo offerto, ritenuto ad insindacabile giudizio della Commissione valido ed organico al servizio nel suo complesso)	Massimo punti 9
Dotazione di un sistema di controllo informatizzato delle prestazioni effettuate, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione appaltante	Massimo punti 5

L'offerta qualitativa sarà valutata nel seguente modo:

a) La Commissione di gara provvederà ad attribuire a ciascuno dei criteri di cui alla tabella sopra riportata un giudizio espresso da un coefficiente provvisorio compreso da 0 ad 1 sulla base della seguente scala graduata di preferenze e criteri motivazionali:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI MOTIVAZIONALI
ottimo	1	Vengono evidenziati ed approfonditi aspetti e soluzioni con una visione innovativa e di maggior respiro rispetto a quanto richiesto

		dal capitolato; le offerte aggiuntive arricchiscono il servizio di contenuti significativi.
buono	0,8	L'offerta tecnica è formulata in piena rispondenza al capitolato ed alle esigenze di base del servizio; vengono presentate offerte aggiuntive che possono validamente supportare il servizio.
sufficiente	0,6	L'offerta tecnica si attiene strettamente al capitolato, trattando i vari aspetti in maniera essenziale; le offerte aggiuntive arrecano modesti apporti migliorativi al servizio.
insufficiente	0,4	L'argomento viene trattato superficialmente/non compiutamente; le offerte aggiuntive sono di trascurabile impatto sul miglioramento del servizio.
gravemente insufficiente	0,2	L'offerta tecnica non risponde a quanto richiesto dal capitolato, offrendo soluzioni insufficienti a garantire il rispetto del capitolato o non fornendo indicazioni sufficienti in proposito; le offerte aggiuntive non arrecano alcun miglioramento alla qualità del servizio.
assenza elemento	0	L'argomento non viene trattato; non vengono presentate offerte aggiuntive che possano rivestire interesse per il servizio.

b) Riparametrazione: al termine della valutazione, la Commissione provvederà a trasformare i coefficienti provvisori attribuiti ad ogni criterio in coefficienti definitivi, riportando ad 1 il coefficiente più alto e proporzionando al valore massimo i coefficienti provvisori prima attribuiti.

c) Il punteggio di ciascun criterio sarà il prodotto del coefficiente definitivo assegnato moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile a quel criterio.

d) Il punteggio complessivo attribuito all'offerta qualitativa sarà il risultato della somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione a ciascun criterio di valutazione.

Non si procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica relativa a concorrenti che, in sede di valutazione degli elementi qualitativi, avranno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 35\70.

## **2) PREZZO**

L'offerta dovrà indicare il prezzo orario (in cifre ed in lettere), inferiore al prezzo a base d'asta, comprensivo di ogni onere relativo ai servizi da affidare oggetto della presente gara nel rispetto del Capitolato, delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

L'importo dovrà essere definito sulla base di valutazioni che tengano conto delle specificità e complessità del servizio, dei costi reali, attuali e correnti, di ogni fattore ed elemento necessario per la perfetta esecuzione del servizio.

**Massimo punti 30. Il punteggio sarà attribuito dalla Commissione attenendosi al seguente criterio:**

Al prezzo più basso sarà assegnato il punteggio massimo di **30 punti**. Alle altre offerte verranno assegnati i punteggi secondo la seguente formula:

*Il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria*

$$\frac{PM \times 30}{PO} = X$$

X = punteggio da attribuire al concorrente

PO = prezzo offerto dal concorrente

PM = prezzo migliore offerto

Nella redazione dell'offerta il concorrente dovrà tener conto di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale di appalto riguardo alle modalità di espletamento del servizio.

Le offerte saranno esaminate e valutate dalla Commissione, appositamente nominata, la quale provvederà all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto a quella Ditta che avrà presentato l'offerta ritenuta migliore, sulla base dei parametri e punteggi sopra stabiliti.

Il punteggio sarà calcolato fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, prendendo in considerazione il punteggio calcolato senza la riparametrazione.

## **ART. 7 - PERSONALE**

Il personale utilizzato dall'appaltatore nella gestione del servizio dovrà possedere tutti i requisiti professionali atti all'espletamento delle attività, nonché essere fisicamente idoneo al servizio. Esso non avrà alcun rapporto di lavoro con il Comune di Viterbo ed opererà sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore.

L'appaltatore si impegna ad assolvere l'incarico attenendosi ai programmi ed alle indicazioni fornite dal Comune.

Al fine di garantire la qualità del servizio, l'appaltatore avrà l'obbligo di formare e/o aggiornare il personale addetto sulle più moderne tecniche di svolgimento del servizio stesso. Tale formazione/aggiornamento, obbligatoria, avrà cadenza annuale, ad eccezione della prima, che dovrà svolgersi entro 60 giorni dall'avvio del servizio affidato.

L'appaltatore è tenuto a comunicare al Comune di Viterbo i nominativi degli operatori impegnati.

L'appaltatore può nella propria autonomia sostituire i lavoratori suindicati purché le sostituzioni per numero e frequenza non siano tali da incidere sull'espletamento del servizio e siano opportunamente motivate, fermo restando l'obbligo della preventiva comunicazione al Comune; dette sostituzioni devono comunque avvenire tra operatori di pari professionalità ed esperienza. In ogni caso le sostituzioni non possono comportare aumenti di spesa.

L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti di lavoro della categoria, sia per la parte normativa che per quella economica ed in particolare per quanto riguarda le norme in materia di cessazione/cambio di appalto, salvaguardia dell'occupazione e stabilità occupazionale del personale impiegato previste dalla contrattazione collettiva vigente. L'appaltatore dovrà uniformarsi a tutte le norme e disposizioni di servizio comunque emanate dal Comune, non incompatibili col presente capitolato.

Il personale impiegato è tenuto a mantenere il segreto sui fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Inoltre l'appaltatore è tenuto all'osservanza della legge n. 196/2003, indicando altresì il proprio responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati.

L'appaltatore dovrà operare, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, nel rispetto del codice di comportamento approvato con il medesimo D.P.R.

Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente o verso i soci, troverà applicazione l'art. 30 del D. Lgs. n. 50\2016. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

## **ART. 8 - DANNI A PERSONE O COSE**

L'appaltatore sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose causati dal proprio personale, durante lo svolgimento dei compiti affidati.

A garanzia di tale obbligo l'appaltatore dovrà presentare entro e non oltre la data della stipula del contratto, la polizza della relativa assicurazione RCT-RCO con il massimale unico di € 3.000.000,00 per sinistro, per persona e per danni a cose.

Sarà obbligo dell'impresa adottare nell'esecuzione dei servizi tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori addetti, degli utenti e di chiunque altro e per non produrre danni a beni pubblici e privati.

Rimane espressamente convenuto che l'impresa, in caso di infortunio, assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali, dalle quali si intendono sollevati nella forma più completa l'Amministrazione e il suo personale e che resterà a carico dell'impresa stessa il risarcimento dei danni.

## **ART. 9 - CONTROLLI PERIODICI**

Mensilmente l'appaltatore dovrà consegnare la documentazione comprovante l'attività svolta anche ai fini della liquidazione delle fatture.

Il Comune di Viterbo potrà esercitare in ogni momento e nel modo che riterrà più opportuno il controllo e la verifica dell'attività svolta.

## **ART. 10 - VARIAZIONI**

Il numero degli utenti del servizio appaltato, nonché le prestazioni a loro destinate potranno essere variati mediante semplice comunicazione scritta all'appaltatore.

## **ART. 11 - INADEMPIENZE, CAUSE DI RISOLUZIONE, RECESSO, NULLITA'.**

Qualora si verificassero da parte dell'appaltatore, riguardo agli obblighi contrattuali, inadempienze o abusi, sarà applicata dall'Amministrazione Comunale una penale da un minimo di € 100 ad un massimo di € 1000 per ogni evento contestato, secondo il giudizio di gravità della stazione appaltante, oltre la detrazione degli importi relativi alle prestazioni eventualmente non effettuate. L'importo delle penalità sarà detratto dai pagamenti dovuti all'appaltatore il quale è tenuto in ogni caso ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. Qualora la rivalsa sui crediti di cui sopra non sia possibile e/o non sia sufficiente, l'Amministrazione comunale potrà procedere all'escussione del

deposito cauzionale; in tal caso, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro della cauzione entro 30 giorni dall'avvenuta escussione. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla contestazione. Ove gli elementi addotti a propria discolta non siano ritenuti fondati, l'accertamento delle violazioni è confermato e si procederà all'applicazione delle penalità, previa comunicazione scritta alla ditta inadempiente.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. e dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso dovessero verificarsi:

- 1) gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'appaltatore anche a seguito di diffida formale dell'Amministrazione;
- 2) sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte del personale del servizio affidato;
- 3) impiego di personale non sufficiente a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi, o privo della necessaria qualificazione professionale;
- 4) violazione degli orari concordati con l'Amministrazione Comunale o effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti;
- 5) violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013

L'Amministrazione comunale avrà la facoltà di sciogliere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con tutte le conseguenze di legge che detta risoluzione comporta. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio e comunque per un tempo non superiore alla durata dell'originario affidamento, attribuendone gli eventuali maggiori costi, rispetto ai corrispettivi del servizio convenuti con il presente capitolato, all'impresa aggiudicataria.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze.

All'appaltatore dovrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Il recesso da parte dell'Amministrazione comunale è disciplinato dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, è nullo il contratto concluso in violazione del medesimo art. 53, comma 16-ter.

## **ART. 12 – SICUREZZA**

L'appaltatore dovrà assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza inerenti l'attività oggetto dell'appalto, nonché sulle misure di prevenzione da adottare, necessarie alla salvaguardia della sicurezza e salute degli operatori e degli utenti.

L'appaltatore dovrà inoltre essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, e dovrà comunicare il nominativo del responsabile per la sicurezza.

## **ART. 13 - DURATA**

Il contratto ha decorrenza dal momento della sua sottoscrizione ed la durata di due anni, salvi casi di risoluzione di cui al precedente articolo 11.

Data la natura del servizio, in caso di urgenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, all'aggiudicatario, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni



fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del contratto il concessionario avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi prestati, valutati secondo i prezzi riportati nell'offerta.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di avvalersi della procedura di cui al comma 5 dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50\2016 per ulteriori dodici mesi di servizio.

E' prevista per il Comune di Viterbo la possibilità di esercitare l'opzione di proroga di cui all'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50\2016.

#### **ART. 14 – PAGAMENTI**

Il prezzo orario di aggiudicazione è pari ad € ..... orari per un importo presunto complessivo di € 177.143,00 annui oltre IVA, se ed in quanto dovuta.

Il pagamento del compenso dovuto per regolare esecuzione del servizio avverrà mensilmente, in presenza di DURC positivo, entro 60 giorni dalla presentazione da parte dell'appaltatore di regolari fatture, corredate di relazione mensile sul servizio svolto e documentazione attestante il servizio prestato.

Il termine di 60 giorni per il pagamento è motivato dall'esigenza di effettuare le opportune valutazioni sociali ed i necessari controlli circa i servizi resi.

Per compenso dovuto si intende il prezzo orario di aggiudicazione per il numero di ore effettivamente prestato nel corso del mese.

#### **ART. 15 – REVISIONE PREZZI.**

Non è ammessa revisione prezzi.

#### **ART. 16 - DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E' fatto divieto di subappaltare o, comunque, di cedere a terzi in tutto o in parte l'oggetto del contratto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d) n. 2 del D. Lgs. n. 50\2016. E' fatto, altresì, divieto di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto dal contratto, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale ai sensi e nei modi previsti dagli art. 1260 e ss. del c. c.

#### **ART. 17 - SCIOPERI**

I servizi e le ore non effettuate a seguito degli scioperi dei dipendenti della ditta appaltatrice verranno detratti dal computo mensile.

L'appaltatore sarà tenuto a dare comunicazione preventiva e tempestiva nonché ad assicurare in ogni caso il servizio di emergenza, concordando con la stazione appaltante le opportune soluzioni gestionali ed organizzative.

#### **ART. 18 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'IMPRESA**

Qualora l'appaltatore dovesse disdire il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'Amministrazione sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di risarcimento danni.

#### **ART. 19 - FALLIMENTO**

L'appalto si intende revocato nel caso di fallimento dell'appaltatore.

#### **ART. 20 – TRACCIABILITA'**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136\2010 e ss.mm.ii.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Viterbo ed alla Prefettura – U.T.G. della Provincia di Viterbo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 21 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, il concessionario sarà obbligato a costituire una garanzia definitiva ai sensi 103 del D. Lgs. n. 50\2016.

La garanzia garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia, oltre che sui corrispettivi mensilmente fatturati, per l'applicazione delle stesse. La garanzia, in ogni caso, verrà escussa solo quando l'ammontare delle penalità non risulti coperto dai corrispettivi mensili.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al tempestivo reintegro della stessa.

#### **ART. 22 - IVA**

L'IVA e' a carico dell'Amministrazione Comunale se e in quanto dovuta.

#### **ART. 23 - SPESE ED ONERI CONTRATTUALI**

Tutte le spese relative al contratto di appalto (registro, bolli, quietanze, diritti di segreteria ecc.) sono a carico dell'appaltatore.

#### **ART. 24 - ELEZIONE DOMICILIO**

Per tutti gli effetti del contratto (giudiziali ed extragiudiziali) la ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio in Viterbo.

#### **ART. 25 - NORME GENERALI**

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle vigenti norme in materia.

#### **ART. 26 - CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato e' competente il Foro di Viterbo